

STATUTO DEL COMITATO TERRITORIALE

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELL'ASSOCIAZIONE ARCI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Premessa

Il Comitato Territoriale della Provincia Autonoma di Trento dell'Associazione ARCI (di seguito denominato "ARCI del Trentino" nel presente testo) si riconosce nei principi, nei valori e nello Statuto Nazionale dell'associazione ARCI che fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'ARCI delle origini fondata a Firenze il 26 maggio 1957, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute con Decreto del Ministero all'interno n° 1017022/12000A del 2.8.1967, della quale è parte costitutiva, essendone articolazione nella Provincia Autonoma di Trento.

In questo contesto fa propri i campi di riferimento: gli specifici settori di attività e le finalità definite dallo Statuto Nazionale dell'associazione ARCI attraverso l'elaborazione e creazione di una progettualità tesa alla realizzazione di un'entità locale non isolazionistica o autoreferenziale.

TITOLO I

DEFINIZIONE, FINALITÀ, PROGRAMMA

Art. 1

ARCI del Trentino è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, autonoma, apartitica e pluralista che opera per la promozione umana, civile, culturale e sociale.

ARCI del Trentino è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini e promuove forme di autorganizzazione della società civile improntate sul principio solidaristico.

ARCI del Trentino non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2

Sono campi prioritari d'iniziativa e d'intervento dell'associazione:

- l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile e la pratica della libertà di coscienza, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e di lavoro interculturale;
- l'azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- l'intervento per difendere ed innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti no-profit;
- l'intervento per difendere ed innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti no-profit;
- l'intervento a favore della promozione di ogni forma di reciproca interazione atta a conseguire la conoscenza tra le persone attraverso l'attivazione di gemellaggi, scambi nazionali ed internazionali e politiche legate al turismo culturale;
- l'iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
- l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica dell'associazionismo giovanile e di lotta al disagio delle nuove generazioni:
- lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- l'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità d'inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- le attività di ricerca e di studio a sfondo sociale anche a carattere professionale;

- le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- la salvaguardia, a valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere.

In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori d'intervento dell'associazione.

Art. 3

ARCI del Trentino esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'associazione è abilitata a stipulare accordi, convenzioni, protocolli a livello locale, nazionale ed internazionale; a concorrere e promuovere istanze interassociative, ad attivare attività formative di vario tipo.

Art. 4

Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all'associazione, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità di genere, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

ARCI del Trentino considera la condivisione di questo principio condizione irrinunciabile per tutti i soggetti che ad essa aderiscono.

TITOLO II

FORMA ASSOCIATIVA

Art. 5

ARCI del Trentino fonda la propria esistenza sulla rete di esperienze associative ed individuali che in essa hanno trovato forma, sulla storia e sui progetti che singolarmente o collettivamente questo tessuto ha espresso o intende realizzare.

Possono aderire all'ARCI del Trentino associazioni – anche organizzate in forma di associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e d'impresa sociale ai sensi della legge 155/2006- e tutti coloro che si riconoscono nelle regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.

Sono condizioni per l'adesione:

- l'acquisizione del certificato di adesione;
- l'adozione della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione di un'associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci dell'associazione medesima; l'accettazione deliberata dall'organismo dirigente del Comitato Territoriale. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile all'assemblea dei soci. I soggetti collettivi, aderenti ad ARCI del Trentino, mantengono la propria autonomia, compresa quella giuridica e patrimoniale.

Art. 6

Le associazioni ed i circoli aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI del Trentino. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI del Trentino, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti.

Art. 7

Gli associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice Civile.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare delle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti competente;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 9

ARCI del Trentino promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di un'effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'associazione e del suo governo.

Art. 10

ARCI del Trentino è il principale soggetto d'iniziativa politica ed organizzativa dell'associazione nel territorio:

- è espressione organizzata dei soggetti e delle esperienze associative che la compongono;
- rappresenta e tutela gli interessi e l'agire dell'Associazione sul territorio;
- promuove l'agire associativo e le finalità dell'Associazione valorizzandone le esperienze;
- è articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale. In piena autonomia, ne promuove sul territorio le finalità e le politiche, rappresenta verso l'istanza nazionale gli interessi e le idee del tessuto associativo di cui è espressione;
- svolge ogni iniziativa e si dota di ogni strumento utile al perseguimento delle finalità associative

Art. 11

Il Comitato Territoriale, in virtù anche delle funzioni di rappresentanza nazionale, esercita il proprio ruolo di promozione, indirizzo verso soci individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda i soggetti collettivi, il Comitato Territoriale garantisce il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e

conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi soggetti collettivi, segue la predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto, verificandone la compatibilità con quello dell'Associazione e l'iter costitutivo fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria.

Art. 12

Sono organi del Comitato Territoriale:

- il Congresso Territoriale (C.T.);
- il Consiglio Direttivo Territoriale (C.D.T.);
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Comitato Esecutivo (C.E.);
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Continuità

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 13

Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni quattro anni, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo Territoriale, rispettando i seguenti principi:

- deve coinvolgere l'intero corpo sociale attraverso opportune modalità di partecipazione che garantiscano l'attivo contributo di tutti i soci;
- partecipano al Congresso i soggetti aderenti al Comitato Territoriale attraverso i loro rappresentanti.

Il Congresso ha il compito di:

- discutere e approvare le linee programmatiche generali di ARCI del Trentino;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere il Consiglio Direttivo Territoriale;
- eleggere il Consiglio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere i delegati al Congresso Nazionale;

- approvare le modalità di elezione del Consiglio Direttivo

Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:

- in concomitanza del Congresso Nazionale;
- su richiesta motivata di soggetti associativi che complessivamente rappresentino almeno 1/5 del corpo sociale;
- per decisione del Commissario eventualmente subentrato, su indicazione del Consiglio Nazionale, agli organismi dirigenti

In tali casi esso è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base delle norme adottate dai soggetti convocanti, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo Territoriale è il massimo organo di direzione tra un Congresso e l'altro. E' composto da un minimo di dieci ad un massimo di cinquanta componenti, cercando di rappresentare la complessità di circolazione tematica, progettuale e territoriale dell'Associazione.

La rappresentanza numerica di un singolo soggetto collettivo all'interno del Consiglio stesso non può superare 1/10 dei suoi componenti. Altresì la percentuale di presenzanel Consiglio di chi intrattiene rapporti di lavoro continuativi con il Comitato Territoriale, non può superare 1/3 dei suoi componenti.

Fanno parte del Consiglio Direttivo Territoriale, di diritto, i Presidenti in carica dei Circoli o Associazioni affiliate. Ciò allo scopo di garantire maggiormente il rapporto "in rete" tra strutture di secondo livello con la struttura di primo livello.

Sono incompatibili le cariche associative con le cariche politiche o amministrative del settore pubblico che possono ravvisare un latente conflitto d'interessi.

Il Consiglio Direttivo Territoriale ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Territoriale;
- discutere ed approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare il bilanci preventivo e consuntivo e le loro eventuali variazioni;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- eleggere il segretario;
- eleggere il Comitato Esecutivo (composto di massimo sette componenti);
- nominare Commissioni di lavoro con i rispettivi responsabili;
- decidere la costituzione o l'adesione ad Organizzazioni ed Imprese e la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici di vario livello, anche nominando propri rappresentanti;
- convocare una volta all'anno la riunione dei rappresentanti dei soggetti associativi;

- cooptare nuovi membri nella misura massima di $\frac{1}{4}$, in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento;
- adottare un regolamento interno che preveda i criteri di decadenza dei propri componenti e le norme del proprio funzionamento.

Art. 15

Il Presidente rappresenta l'Associazione; è punto di raccordo tra i diversi organismi dell'Associazione, in particolare quelli di controllo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo Territoriale.

Rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento.

Art. 16

Il Segretario esercita la direzione dell'operatività dell'Associazione dando esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo Territoriale.

Art. 17

Il Comitato Esecutivo opera con Presidente, Vice Presidente e Segretario nell'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Direttivo Territoriale.

Il Comitato Esecutivo, assieme al Presidente, Vice Presidente e Segretario, attua le scelte amministrative nell'ambito degli indirizzi di bilancio fissati dal Consiglio Direttivo Territoriale e gestisce la parte economica dell'attività del Comitato Territoriale.

Il Comitato Esecutivo, assieme al Presidente, Vice Presidente e Segretario, nomina una Commissione culturale-scientifica di alto livello che è consultata per le programmazioni socioculturali sul territorio trentino ed è, in tal senso, garante della qualità dei progetti.

I criteri di scelta sono impostati alla massima innovazione consensuale, all'efficienza, alla linea tendenziale di emarginazione di ogni forma di autoreferenzialità o isolazionismo corporativo.

TITOLO IV

GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 18

Sono organismi di garanzia e di controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Continuativi

Art. 19

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. E' eletto dal Congresso Territoriale dell'Associazione. ARCI del Trentino lo assume e lo riconosce come suo organo di garanzia.

Interpreta le norme statutarie e regolamenti e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto, parere di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti. Dirime, nell'ambito della propria competenza, le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e tra gli organismi dirigenti, erogando ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio nazionale.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta dei soggetti singoli o collettivi aderenti all'Associazione o per autonoma iniziativa. Le decisioni dei Garanti sono immediatamente esecutive, salvo nel caso di ricorso in appello al Collegio dei Garanti di livello superiore.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno il diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.

Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.

Art. 20

Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo. E' eletto dal Congresso Territoriale dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto tra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comitato Territoriale redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di esame del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile.

TITOLO V

LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 21

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI del Trentino sono: l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni; la verificabilità dei programmi; l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci.

Art. 22

Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di approvazione dei documenti economici di cui all'art. 28 e loro variazioni; elezione degli organismi dirigenti; approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari; delibera di decadenza da componente degli organismi.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 23

L'elezione di organismi dirigente avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 24

In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di persistenti inadempienze di natura politico-organizzativa, su proposta del Collegio dei Garanti, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza degli organismi dirigenti e l'invio di un Commissario con compito di adottare le misure atte ad eliminare le cause che hanno determinato l'evento e ristabilire le condizioni di normale agibilità democratica.

Art. 25

Tutti i soci individuali e collettivi di ARCI del Trentino aderiscono contestualmente alla forma federativa rappresentata dal Comitato Territoriale, acquisendone i diritti elettorali attivi e passivi.

TITOLO VI

PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa:

- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni; donazioni e lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi

Art. 27

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote sociali, di adesioni e tesseramento dei soci e delle basi associative;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, compatibile con la normativa che regola le associazioni di promozione sociale

Art. 28

E' fatto obbligo all'Associazione di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario o bilancio. L'esercizio sociale si svolge di norma dal primo gennaio al trentuno dicembre dell'anno in corso. Il documento economico di previsione dovrà essere discusso e approvato entro il quindici dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il documento economico di previsione. Il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo deve essere approvato entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

E' vietata tra gli associati la distribuzione, anche indiretta dei proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore di altre associazioni o attività istituzionali previste dal presente Statuto.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Lo scioglimento di ARCI del Trentino può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, sol da un Congresso Territoriale appositamente convocato e in accordo con il livello nazionale dell'associazione. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D. Lgs 460/97.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo Territoriale è autorizzato a introdurre modifiche allo Statuto al solo ed esclusivo scopo di renderlo conforme a quanto dettato da normative legislative e regolamentari, nazionali o regionali, nei campi di attività dell'Associazione o conforme allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Art. 31

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, valgono le norme vigenti in materia.